

Pubblicato il 12/05/2020

N. 01722/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02906/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2906 del 2019, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Golino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sparanise non costituito in giudizio;
Acer, Già Iacp di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michelina Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

1) dell'ordinanza di sgombero del Comune di Sparanise n. 28/2019, notificata a parte ricorrente il 3/5/2019;

- 2) di tutti gli atti in essa richiamati, compresa la nota dell'IACP prot. n° US/2019 n° 344 AMC del 27/2/2019, successivamente notificata;
- 3) della nota dell'IACP prot. n° US/2019/789 del 2/5/2019;
- 4) di ogni eventuale ulteriore atto, comunque lesivo per gli interessi dei ricorrenti, se esistente e non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acer, Già Iacp di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2020, celebrata ai sensi dell'art. 84 commi 5 6 d.l. 18/2020, la dott.ssa Diana Caminiti e come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato in data 28 giugno/1 luglio 2019 e depositato il successivo 11 luglio il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato l'ordinanza di sgombero del Comune di Sparanise n. 28/2019, avente ad oggetto un alloggio popolare, notificata a parte ricorrente il 3/5/2019, nonché gli atti presupposti, tra cui le nota dello IACP.

2. A sostegno del ricorso il ricorrente deduce in punto di fatto che nel 2014 il Comune di Sparanise, nella persona del Sindaco, adottava un provvedimento di requisizione dell'alloggio popolare di cui è causa, sito in Via Medaglia D'Oro, e di conseguente assegnazione in suo favore, avuto riguardo alla situazione familiare di disagio socio-economico.

2.1. Peraltro in data 27/2/2019 veniva emessa (e successivamente notificata al ricorrente) nota dell'IACP (prot. n° US/2019 n° 344 AMC del 27/2/2019), con la quale allo stesso veniva richiesto il rilascio di un immobile da lui mai occupato, in quanto sito in via Paolo Borsellino.

2.2. Sulla scorta di tale nota, in data 3.5.2019, veniva emessa dal Vicesindaco del Comune di Sparanise l'ordinanza di sgombero n. 28/2019 - oggetto di impugnativa nella presente sede - dell'alloggio di edilizia popolare sito in Via Medaglie D'Oro, effettivamente occupato dal ricorrente, in forza del cennato provvedimento adottato in suo favore.

L'ordinanza di cui è causa veniva adottata ex art. 54 D.Lgs. 267/2000, sulla base del rilievo che *“sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire il pericolo per la pubblica e privata incolumità”*.

3. Ciò posto, parte ricorrente ha articolato in cinque motivi di ricorso, le seguenti censure:

I) ECCESSO DI POTERE. MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. CARENZA ISTRUTTORIA. CARENZA E/O CONTRADDITTORIETA' MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.

Il ricorrente assume che l'ordinanza gravata si fonderebbe sulla nota dell'IACP prot. n° US/2019 n°

344 AMC del 27/2/2019, nella quale l'Istituto, in considerazione del fatto che *“la S.V. occupa senza titolo l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Sparanise Via Paolo Borsellino, n. 10, Sc. A, Piano III, interno 6, di proprietà di questo istituto”*, invitava a lasciare tale immobile libero da cose e persone entro 15 giorni, laddove detto immobile non era mai stato occupato dal ricorrente, che occupava in realtà l'immobile sito in via delle Medaglie D'oro.

Da ciò, a dire di parte ricorrente, l'illegittimità dell'ordinanza per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, contraddittorietà e/o carenza di motivazione.

II. STESSI MOTIVI SUB I. MANCANZA DEI PRESUPPOSTI. CONTRADDITTORIETA' TRA PROVVEDIMENTI. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Nella prospettazione attorea l'ordinanza gravata sarebbe illegittima anche per difetto dell'ulteriore presupposto dell'abusività dell'occupazione, essendo stato l'immobile di cui è causa assegnato al ricorrente dopo essere stato requisito ai precedenti assegnatari.

In ogni caso, secondo il ricorrente, sussisterebbe il diritto alla regolarizzazione e alla permanenza presso l'alloggio.

III. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTT. 54 E 107 DEL D.LGS. 267/2000. CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI CONTIGIBILITÀ E URGENZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI. ARBITRARIETÀ.

Assume il ricorrente l'illegittimità dell'ordinanza de qua per vizio di incompetenza, deducendo che la stessa avrebbe dovuto essere adottata da un dirigente, in considerazione del rilievo che rientra nella competenza del dirigente e non del sindaco l'adozione degli atti in materia di decadenza e sgombero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, atteso che, secondo l'art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000, negli enti locali vige il principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico - amministrativo, spettanti agli organi di governo, e quelli di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di pertinenza dei dirigenti, con la conseguenza che questi ultimi esercitano tutti i compiti, inclusa l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'ente.

IV. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTT. 54 DEL D.LGS. 267/2000. CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI CONTIGIBILITÀ E URGENZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. CARENZA DI ISTRUTTORIA.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI. ARBITRARIETÀ.

Il provvedimento impugnato secondo il ricorrente sarebbe inoltre illegittimo anche perché adottato in assenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti, dall'art. 54 TUEL, per l'esercizio dei poteri extra ordinem o senza che di tali presupposti si fosse dato conto nella motivazione del provvedimento.

Ciò in quanto, a dire del ricorrente, il potere di ordinanza di cui all'art. 54 t.u.e.l. può essere legittimamente esercitato, quale immanente prerogativa sindacale di provvedere in via d'urgenza e contingibile alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché quando la violazione delle norme che tutelano i beni previsti dal d.m. del 5 agosto 2008 (situazioni di degrado o isolamento, tutela del patrimonio pubblico e della sua fruibilità, incuria ed occupazione abusiva di immobili, intralcio alla viabilità o alterazione del decoro urbano) non assuma rilevanza solo in sé stessa (poiché in tal caso soccorrono gli strumenti ordinari) ma qualora possa costituire la premessa per l'insorgere di fenomeni di criminalità suscettibili di minare la sicurezza pubblica, dato che, in tal caso, vengono in rilievo interessi che vanno oltre le normali competenze di polizia amministrativa locale.

V. IN SUBORDINE, QUALORA SI RITENGA CHE LO SGOMBERO DOVESSE AVVENIRE CON ORDINANZA SINDACALE: ILLEGITTIMITÀ ORDINANZA DI SGOMBERO PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 54 TUEL E DELL'ART. 30 L.R. 18/1997. INCOMPETENZA. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DEI PRESUPPOSTI.

In via subordinata parte ricorrente assume che qualora si ritenesse che anche il provvedimento di rilascio ex art. 30 L.R. 18/97 dovesse essere assunto dal Sindaco, nell'ipotesi di specie non ricorrerebbero i presupposti per l'adozione di tale provvedimento, non essendo l'immobile di cui è causa occupato illegittimamente.

4. L'istanza di sospensiva è stata accolta con ordinanza cautelare n. 01285/2019 pubblicata in data 26 luglio 2020.

5. In data 10 febbraio 2020 si è costituita ACER, già Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.A. adito, deducendo che la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'Amministrazione comunale di rilascio di immobile ad uso abitativo, occupato senza titolo, come nel caso concreto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge (nella fattispecie, l'art. 30 della legge regionale Campania 2 luglio 1997 n. 18) e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione.

5.1. Nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso, sulla base del rilievo che con ordinanza di nr. 25 del 3 aprile 2014, il Comune di Sparanise aveva disposto la requisizione di un alloggio IACP e la sua assegnazione all'odierno ricorrente, precisando che la stessa era da intendersi "temporanea e limitata al periodo di tempo strettamente necessario a fronteggiare la grave situazione di disagio e comunque non superiore ad anni uno".

Senonché, senza che il medesimo provvedimento venisse reiterato o prorogato, il ricorrente aveva continuato, per ben 4 anni, a detenere, in assenza di ogni e valido titolo giustificativo, il medesimo alloggio di proprietà dell'Istituto.

Assume, quanto all'errata indicazione dell'immobile relativo alla vicenda riportato nel solo corpo della lettera con la quale l'IACP di Caserta, oggi ACER, invitava l'odierno ricorrente alla riconsegna del bene, ma correttamente individuato nell'indirizzo del destinatario, come fosse evidente che si trattasse di mero errore formale e, come tale, riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 21 - octies della Legge nr. 241/1990.

6. Parte ricorrente ha replicato alle avverse deduzioni con memoria depositata in data 9 aprile 2020.

7. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito della camera di consiglio del 21 aprile 2020, celebrata nelle forme di cui all'art. 84 commi 5 e 6 d.l. 18/2020, vigenti *ratione temporis*.

8. In via assolutamente pregiudiziale va vagliata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune, da valutarsi come noto prioritariamente non solo rispetto alle questioni di merito, ma anche rispetto a qualsivoglia altra eccezione di rito.

8.1 Ed invero, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione (AP n. 4/11 e di recente ribadito da AP n. 9/14), la norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., impone di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l'ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell'ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, *ius postulandi*, ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell'azione (tale fondamentale canone processuale è stato ribadito dall'Adunanza plenaria 3 giugno 2011, n. 10).

8.2. La stessa è infondata.

E' noto che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "*petitum*" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "*causa petendi*", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (fra le altre Sez.

U, Ordinanza n. 12378 del 16/05/2008; Sez. U, Ordinanza n. 15323 del 25/06/2010).

Al fine di valutare la prospettata questione di giurisdizione, è pertanto necessario preliminarmente individuare il potere esercitato nell'ipotesi di specie con l'adozione dell'atto gravato, attenendo per contro al merito della controversia, e non alla pregiudiziale questione di giurisdizione, la questione relativa alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio di tale potere.

Ciò posto, deve ritenersi sussistente la giurisdizione dell'adito G.A., atteso che dalla lettura dell'atto gravato si evince chiaramente che nell'ipotesi di specie sia stata adottata un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 54 T.U.E.L., ovvero un provvedimento amministrativo espressione del potere autoritativo della P.A., al cospetto del quale è indubbio che siano individuabili posizioni di interesse legittimo, e non un atto paritetico sub specie ordine di rilascio di immobile abusivo ex art. 30 L.R. 18/97.

9. Nell'esaminare i motivi di ricorso, il collegio non può che procedere secondo l'ordine indicato nel noto arresto di cui alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 27 Aprile 2015 n. 15, per la quale il giudice deve attenersi alla graduazione dei motivi di ricorso adottata dalla parte non potendosi peraltro considerare quale graduazione la mera numerazione dei motivi di ricorso - rientrando detta graduazione nel potere dispositivo della parte, con la sola eccezione configurabile nell'ipotesi in cui sia dedotto un vizio di incompetenza, nelle sue varie accezioni (quale individuate nella sentenza medesima), dovendo il vizio di incompetenza, stante l'impossibilità per il G.A. di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati ex art. 34, 2° comma, cod. proc. amm., essere delibato prioritariamente e rivestendo pertanto lo stesso carattere assorbente ex lege.

9.1. Pertanto nell'ipotesi di specie va prioritariamente vagliata la censura di cui al terzo motivo di ricorso, con la quale il ricorrente assume che l'ordinanza de qua

avrebbe dovuto essere adottata da un dirigente, in considerazione del rilievo che rientrerebbe nella competenza del dirigente e non del sindaco l'adozione degli atti in materia di decadenza e sgombero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 107 T.U.E.L. .

9.2. La stessa è infondata avuto riguardo al rilievo che, come innanzi precisato, l'ordinanza impugnata è ascrivibile *claris verbis* alle ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 54 D.lgs. 267/2000 la cui adozione, stante il chiaro dettato legislativo, rientra nella spettanza del Sindaco che agisce quale ufficiale del Governo (in tal senso *ex multis a contrario* T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 02/10/2018, n. 5747 secondo cui "E' viziata da incompetenza l'ordinanza del dirigente del Settore LL.PP. - Pubblica e privata incolumità del Comune con cui si ordina la messa in sicurezza di un muro al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità; trattasi infatti di ordinanza contingibile ed urgente in relazione ai presupposti che costituisce esercizio della potestà di ordinanza riservata espressamente al Sindaco dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 18/07/2018, n. 421 secondo cui "L'adozione di ordinanze c.d. di necessità ed urgenza rientra fra i compiti specifici del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, e non già negli ordinari poteri di gestione spettanti ai dirigenti degli Enti locali").

10. Da disattendersi sono del pari le censure formulate nei primi due motivi di ricorso.

10.1. Quanto alla prima è sufficiente evidenziare come sia chiaro che nel corpo della nota dello I.A.C.P. con cui si diffidava il ricorrente a rilasciare l'immobile abusivamente occupato il medesimo istituto sia incorso in un errore materiale nell'indicare l'indirizzo dell'immobile occupato, errore riscontrabile *ictu oculi*, avendo riguardo all'indirizzo invece correttamente indicato come recapito per la spedizione della medesima nota e comunque superato dall'ordinanza gravata, la quale, pur facendo riferimento alla nota dello I.A.C.P., ha indicato correttamente

l'indirizzo dell'immobile occupato dal ricorrente, ovvero quello di via delle Medaglie D'Oro.

10.2. Quanto alla seconda censura, con la quale il ricorrente assume che l'occupazione dell'immobile di cui è causa non sarebbe abusiva, per essere la stessa avvenuta a seguito dell'ordinanza di requisizione disposta nei confronti del precedente assegnatario, poi decaduto dall'assegnazione, e in suo favore, è sufficiente evidenziare come si trattasse di un'assegnazione provvisoria, valevole per il tempo massimo di un anno e non più prorogata.

Pertanto il ricorrente non vanta alcun titolo legittimo all'occupazione dell'immobile di cui è causa, in quanto, come noto, il legittimo possesso di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica può conseguire, esclusivamente, o ad una utile posizione in graduatoria a seguito di bando di assegnazione, ovvero - ricorrendone i presupposti di legge - ad una favorevole conclusione di un procedimento di voltura e/o di sanatoria, procedimenti per contro, a prescindere dalla sussistenza dei relativi presupposti, non avviati nell'ipotesi di specie.

11. Fondato per contro, come del resto evidenziato in sede cautelare, è il quarto motivo di ricorso, con il quale si assume il difetto dei presupposti per il ricorso ad un'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 T.U.E.L. .

Al riguardo va in primo luogo precisato che secondo la costante giurisprudenza in materia "L'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 attribuisce al sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Queste possono essere adottate per fronteggiare situazioni impreviste e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari e presuppongono necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, avuto riguardo, soprattutto, all'impossibilità di utilizzare i rimedi di carattere ordinario apprestati

dall'ordinamento” (ex multis Cass. civ. Sez. Unite Sent., 09/08/2018, n. 20680; in senso analogo T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 01/08/2018, n. 1155 secondo cui “Ai sensi dell'art. 54 co. 2 D.Lgs. 267/2000, le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate dal Sindaco nella veste di ufficiale di governo solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico: tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario”).

Costituisce pertanto *ius receptum* che “I presupposti legittimanti l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente sono la presenza di un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inadeguati ad eliminarli (cd. contingibilità) e l'urgenza, intesa come sussistenza di un pericolo imminente da fronteggiare nell'immediatezza, nonché la temporaneità degli effetti del provvedimento che devono essere strettamente correlati al perdurare dello stato di necessità; ed infine, il rispetto del principio di proporzionalità, l'obbligo di congrua ed adeguata motivazione, ed il rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del diritto dell'Unione europea (ex multis T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 25/06/2018, n. 919), fermo restando il rilievo che secondo un certo orientamento, condiviso anche dalla Sezione, non abbia rilevanza la risalenza nel tempo dello stato di pericolo; ciò in quanto secondo questo orientamento ai fini dell'esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54, d.lg. n. 267 del 2000 quello che rileva è l'attualità della situazione di pericolo al momento dell'adozione del provvedimento sindacale e l'idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo risalga nel tempo (cfr. Tar

Piemonte, sez. I, 8 aprile 2011, n. 376; Tar Lecce, I, n. 2085/2011; TAR Veneto, sez. II, 18 marzo 2013, n. 406; in senso analogo C. d. S., V, n. 7411/2010).

La censura è pertanto fondata, in quanto non può evincersi dalla motivazione degli atti gravati nella presente sede l'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 54, commi 4 e 4 - bis TUEL e dall'articolo 2 del DM 5 agosto 2008 espressamente richiamati nell'ordinanza gravata; ciò in quanto, come già evidenziato dalla Sezione (sentenza n. 07011/2018 del 7 dicembre 2018) *“l'occupazione abusiva degli immobili legittima l'adozione del provvedimento extra ordinem solo nel caso in cui la stessa (prevista dalla lettera c) dell'articolo 2 del citato DM favorisca le situazioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 2, ragioni per contro in alcun modo esplicitate ovvero evincibili ed in relazione alle quali non risulta condotta alcuna istruttoria.*

Infatti dispone claris verbis l'art. 54 commi 4 e 4 bis “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”

Detti disposti normativi risultano integrati, con riferimento al fenomeno dell'abusivismo degli immobili pubblici che viene qui in considerazione, dal disposto dell'art. 2 del richiamato DM secondo cui “Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

- a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi".

12. Il ricorso va dunque accolto alla stregua di tali rilievi, restando assorbito il quinto motivo di ricorso, formulato solo in via subordinata da parte del ricorrente.

12.1. Le questioni esaminate pertanto esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

13. Sussistono eccezionali e gravi ragioni per compensare le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e Acer, Già Iacp di Caserta, non essendo l'ordinanza gravata imputabile al medesimo istituto che, con la nota prot. n° US/2019 n° 344 AMC del 27/2/2019, si era limitato a richiedere al Comune l'adozione di un'ordinanza di rilascio, ex art. 30 L.R. Campania 18/97, e non l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente.

13.1. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti fra parte ricorrente ed il Comune di Sparanise, non costituito, e si liquidano come da dispositivo, in favore dell'erario ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002, con il dimezzamento previsto dall'art. 130 del medesimo d.P.R. n. 115/2002, essendo stata la parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.

14. Con separato decreto e all'esito della presentazione della relativa istanza, si procederà per contro alla liquidazione delle spese in favore del difensore della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'ordinanza di sgombero del Comune di Sparanise n. 28/2019.

Compensa le spese di lite nei rapporti fra parte ricorrente e Acer, Già Iacp di Caserta. Condanna il Comune di Sparanise alla refusione delle spese di lite, ex artt. 130 e 133 d.P.R. n. 115/2002, in favore dell'Erario, per la somma di euro millecinquecento/00, oltre alla somma già anticipata dall'Erario a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 84 comma 6 d.l. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Diana Caminiti

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO